

AVV. PAOLO CLEMENTE – AVV. NICOLA SANTE CAPUTO

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI -

## RICORSO

per la AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Paolo Clemente (C.F. CLMPLA84D19F052R) e dall'Avv. Nicola Sante Caputo (C.F. CPTNSL85S12A662H) che espressamente autorizzano le comunicazioni al n. fax 080-5231413 e all'indirizzo pec: [p.clemente@legalmail.it](mailto:p.clemente@legalmail.it) elettivamente domiciliati presso lo Studio legale in Bari (BA) alla via Principe Amedeo, n. 197;

(ricorrente)

contro

- il COMUNE DI MODUGNO in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, 16;

(amministrazione resistente)

per l'annullamento, previa sospensione,

- della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal COMUNE DI MODUGNO con il quale è stata ordinata, testualmente, "(...) la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento" e della stessa decisione intrapresa dal COMUNE DI MODUGNO di ordinare alla società odierna ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive, testualmente, : n. 4 pensiline a struttura metallica con copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile ; n. 2 gazebo con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile; n. 1 piattaforma tecnologica prefabbricata per il lavaggio self-service di autovetture";

1

---

Via Principe Amedeo, n. 197 – 70121 – Bari (Ba)

Tel. 080/5230599 – Cell. 393/3069729 – 391/1193499

Email: [avv.paoloclemente@gmail.com](mailto:avv.paoloclemente@gmail.com) - [avvocatonicolasantecaputo@arnba.it](mailto:avvocatonicolasantecaputo@arnba.it)Pec: [p.clemente@legalmail.it](mailto:p.clemente@legalmail.it) - [avv.nicolasantecaputo@pec.it](mailto:avv.nicolasantecaputo@pec.it)

- della nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO** con oggetto: *“Richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria n. 23/2014, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per “ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI IMPIANTO AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE e SERVIZI ANNESSI” in via Paradiso n. 39. Procedimento SUAP 13/2014. Diniego ex art. 20 DPR 380/2001 – Rigetto definitivo dell’istanza.”* con il quale è stato opposto il diniego al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n. 23/2014, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; e della decisione intrapresa dal **COMUNE DI MODUGNO** di rigettare il Permesso di Costruire n. 23/2014;

- ove occorra e nei limiti dell’interesse, delle integrazioni al prot. 33139 del 14.07.2014; di ogni parere istruttorio negativo, allo stato non conosciuto reso dal Servizio 4 – Assetto del Territorio del **COMUNE DI MODUGNO**;

- ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi prot. 37207 del 14.07.2014;

- ove occorra, dell’eventuale silenzio formatosi sul permesso di costruire in sanatoria superato dall’espresso diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO**;

- ove occorra e nei limiti dell’interesse delle Norme Tecniche Attuative del **COMUNE DI MODUGNO** ove interpretate in senso lesivo agli interessi della società odierna ricorrente; nello specifico, nei limiti dell’interesse, dell’art. 1, rubricato *“Divisione del territorio comunale”*; dell’art. 2, rubricato *“Destinazione d’uso”* e dell’art. 8, rubricato *“Zona di espansione C 4”*, del Titolo II, delle N.T.A.,

- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati;

nonché

ove occorra e negli stretti limiti dell’interesse della società odierna ricorrente, per l’accertamento della assentibilità delle stesse opere edilizie di cui al Permesso di Costruire n. 23/2014.

\*\*\*

### PREMESSE IN FATTO

1. L'AUTO SERVICE DEI FRATELLI FIORINO S.N.C. con sede in Modugno (BA) alla via Paradiso, n. 39 è una azienda artigiana iscritta presso la Camera di commercio di Bari, REA BA- 380229, ed ha come attività prevalenti quelle di riparazioni meccaniche, carrozzeria, sostituzione gomme ed attività di autolavaggio.

2. Il predetto complesso aziendale è operante fin dal 17 luglio 1997. Consta attualmente di una forza lavoro pari a n. 9 unità ed insiste su di un'area, così come identificata in catasto, fabbricati al Fg. 23, Ptc 551, tipizzata dal successivo Piano regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO, come C 4**.

3. In quest'ultima zona, l'articolo 2, Titolo II, delle N.T.A. del P.R.G vigente, prescrive, testualmente, che: *"Le zone omogenee di tipo A, B, C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie. Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere MANTENUTE, RISTRUTTURATE, AMPLIATE nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse (...)"* (cfr. doc. all. n. 4).

4. Nel corso degli anni, la predetta società ha esercitato continuativamente la propria attività artigianale ed è stata chiamata ad adeguare i propri cicli produttivi allo sviluppo delle tecnologie e alle modifiche legislative sopravvenute (cfr. doc. all. n. 3, Perizia del 05.05.2018, a firma dell'Ing. Rolando Andriani) sostenendo notevoli sforzi economici.

5. Per quel che concerne la specifica attività di lavaggio autoveicoli, quest'ultima attività è assentita sin dal 1997 dai seguenti specifici titoli autorizzativi:

- Concessione edilizia in sanatoria n. 20/NC rilasciata in data 20 giugno 1996 avente ad oggetto la legittimazione di box metallici, alloggio custode ed

officina, a cui è seguito il rilascio del relativo certificato di agibilità in data 6 maggio 1997 prot. 15614;

- D.I.A. prot. 30243 del 27 settembre 1996 con la quale veniva autorizzata la zona lavaggio e relativi vani tecnici;
- D.I.A. prot. 44291 del 10 settembre 1999 per opere strutturali consistenti nella sostituzione di solai;
- D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 per la realizzazione di tettoia lignea e metallica.

Tutte autorizzazioni, quest'ultime, seguite da apposita e successiva attestazione di agibilità al prot. 26442 del 6 maggio 2011 (*gr.* doc. all. n. 3, Perizia del 05.05.2018, a firma dell'Ing. Rolando Andriani), con cui è stata certificata la conformità dell'intero complesso artigianale.

6. Sennonché, l'odierna ricorrente con istanza al prot. 0024008 del 22 maggio 2014 domandava spontaneamente al **COMUNE DI MODUGNO** il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria a mente di quanto previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i per opere realizzate in assenza di titolo edilizio e specificatamente: n° 2 gazebo; n. 1 piattaforma per lavaggio; n. 4 pensiline a struttura metallica.

7. Sorprendentemente, l'iniziativa volontaria tendente a regolarizzare le modeste difformità preannunciate non sfociavano nell'assentimento in sanatoria delle stesse violazioni formali giacché il **COMUNE DI MODUGNO** solo con prot. 0015016 del 14 marzo 2018, dunque a distanza di circa 5 anni, opponeva il diniego, con il presente atto gravato, al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per le seguenti e testuali ragioni:

- "TRATTASI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIO FINALIZZATO ALLA SANATORIA DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE COSTITUITO DA: N. 2 GAZEBO, UNA PIATTAFORMA PER IL LAVAGGIO E N. 4 PENSILINE A STRUTTURA METALLICA";

- "L'IMPIANTO OGGETTO DI SANATORIA E' STATO REALIZZATO ALL'INTERNO DI UN'AREA GIA' OGGETTO DI CONDO EDILIZIO N. 20/94 DEL 20/06/1996, CON IL QUALE SONO STATI SANATI ULTERIORI MANUFATTI IN MURATURA E STRUTTURA METALLICA DESTINATI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI";

- LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SU CUI RICADE L'INTERVENTO E' DI TIPO C4 – ZONA DI ESPANSIONE AI SENSI DEL PRGC VIGENTE, PER LA QUALE E' PREVISTA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI COMPARTO";

- "PER QUANTO SOPRA L'INTERVENTO IN SANATORIA NON GODE DELLA CD DOPPIA CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., POICHE' IN CONTRASO CON LE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG VIGENTE".

8. Con Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** è stata ordinata, testualmente, "(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento*".

\* \* \*

Tutto ciò premesso, l'AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C, così come rappresentata e difesa dal rispetto legale rappresentante, che agisce anche in proprio, per la tutela delle rispettive situazioni giuridiche incise dai provvedimenti amministrativi impugnati che erroneamente ed illegittimamente precludono la giusta aspettativa alla regolarizzazione delle piccole modifiche dei propri impianti, atte a garantire nel tempo la funzionalità e produttività a regime, sono perciò costretti ad invocarne l'annullamento, previa sospensione, per le seguenti motivazioni in

#### DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.

I.I. Si è detto in narrativa che il complesso artigianale nella titolarità della società ricorrente insiste sulla medesima area sin dal 1996 ed è preesistente allo stesso P.R.G. vigente del COMUNE DI MODUGNO che risale al 1999.

È allora accaduto che la p.A. procedente nella valutazione della istanza di permesso in sanatoria di modesti interventi edilizi ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, spontaneamente presentata dalla odierna ricorrente, erroneamente non si è avveduta del fatto che la stessa attività di lavaggio di autoveicoli è esercitata da quest'ultima società sui medesimi luoghi a far data dal 1997.

Dinanzi a tale dirimente circostanza in fatto l'architrave o *trave maestra* motivazionale che sorregge il diniego opposto al rilascio del permesso in sanatoria opposto inizia già *ictu oculi* a mostra evidenti segni di fragilità.

Ed, infatti, come sovente accade in relazione a la quasi totalità dei processi produttivi, l'attività di lavaggio è stata soggetta alle evoluzioni degli stessi processi e agli adeguamenti alle modifiche normative nel frattempo succedutesi.

Nel corso degli anni, infatti, come ricostruito dalla perizia che si versa gli atti del presente giudizio (*cf.* doc. all. n. 3), quest'ultima attività artigianale insistente nel territorio di Modugno (BA), è stata interessata dai seguenti titoli autorizzativi:

- Concessione edilizia in sanatoria n. 20/NC rilasciata in data 20 giugno 1996 avente ad oggetto la legittimazione di box metallici, alloggio custode ed officina, a cui è seguito il rilascio del relativo certificato di agibilità in data 6 maggio 1997 prot. 15614;
- D.I.A. prot. 30243 del 27 settembre 1996 con la quale veniva autorizzata la zona lavaggio e relativi vani tecnici;
- D.I.A. prot. 44291 del 10 settembre 1999 per opere strutturali consistenti nella sostituzione di solai;
- D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 per la realizzazione di tettoia lignea e metallica.

alle quali ha fatto altresì seguito l'agibilità prot. 26442 del 6 maggio 2011 con cui è stata certificata la conformità dell'intero complesso artigianale.

Conseguentemente, deve essere preliminarmente eccepita l'infondatezza di tutte le motivazioni addotte dall'Amministrazione resistente perché evidentemente decontestualizzate rispetto alla fattispecie *de qua*. Invero, la corretta contestualizzazione degli interventi edilizi realizzati nell'evoluzione dello stesso preesistente processo produttivo (*cf.* rappresentazione dei luoghi prima degli interventi di ammodernamento, doc. all. n. 3, pag. 4) consente, infatti, di apprezzare immediatamente l'evidente difetto d'istruttoria in cui è incorsa la p.A. procedente poiché non è stato da 'essa rilevato che quest'ultimi ridottissimi manufatti oggetto del provvedimento di diniego in sanatoria scaturiscono proprio dalla necessità di procedere agli adeguamenti dell'impianto all'automazione e sono tutti conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità.

La perizia versata agli atti del presente procedimento comprova difatti quanto ora affermato in relazione alla evidente infondatezza dei motivi sottesi al diniego gravato e l'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà che in cui è incorsa la p.A. precedente, nell'adozione degli atti impugnati.

Sul punto, è interessante far rilevare all'On. Collegio adito quanto rappresentato dallo stesso perito incaricato dalla odierna ricorrente in merito alla seguente circostanza a dimostrazione della contraddittorietà del giudizio formulato dalla p.A. precedente.

Invero sono stati realizzati:

- a) n. 2 gazebi con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile;
- b) n. 1 piattaforma per lavaggio;
- c) n. 4 pensiline a struttura metallica con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile.

Ebbene, con riferimento a quest'ultime opere è opportuno rappresentare quanto ai n. 2 gazebi che nella stessa area già con D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 era stata autorizzata una tettoia lignea e metallica. Lo stesso perito, testualmente, rileva che: "Bisogna premettere che nella stessa area già con D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 era stata autorizzata una tettoia lignea e metallica" (cfr. doc. all. n. 3, pag. 7).

Di modo che, un primo dato deflagrante, è che già in passato erano stati assentiti interventi edilizi sulla predetta area in favore della società ricorrente.

E se tanto è vero come è vero allora non è dato comprendere le ragioni sottese al recente diniego al rilascio del permesso in sanatoria oggetto della presente sortita giudiziaria che si inserisce nella medesima disciplina urbanistica ed edilizia della stessa area. Non v'è chi non veda la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione *de qua* che deve essere cesurato soprattutto sotto il profilo dell'eccesso di potere. Tale circostanza ha ingenerato nello stesso privato un affidamento meritevole di tutela, il quale ha spontaneamente e correttamente



reso nota la propria posizione all'Amministrazione ritenendo come legittimo il suo operato sotto il profilo della sostanziale conformità delle opere alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente in quanto riferibile a precedenti atti e comportamenti della stessa p.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).

Quanto invece alla contestata piattaforma per il lavaggio questa altro non è che la precedente buca di lavaggio (cfr. doc. all. n. 3, pag. 7), che per motivi di adeguamento normativo è stata coperta e ristrutturata per consentire la decantazione a norma delle acque di lavaggio.

Sul punto, infatti, il perito attesta, altresì, che: *“La contestata piattaforma per il lavaggio altro non è che la buca precedentemente indicata, che per motivi di adeguamento normativo è stata coperta e ristrutturata per consentire la decantazione delle acque di lavaggio. Appare evidente che le strutture realizzate nel 2013 sono tutte conformi non solo alle norme vigenti all'epoca dell'abuso ma sono conformi anche alle vigenti norme in perfetta conformità ai dettami dell'art 36 del DPR 380/2001”* cfr. (doc. all. n. 3, pag. 7).

Di modo che, per tutte queste ragioni, il diniego opposto al rilascio del permesso di sanatoria è dapprima illegittimo per la violazione delle norme meglio emarginate in epigrafe, in particolare dello stesso art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, in quanto tali opere minimali afferiscono all'esercizio dell'attività di lavaggio in un impianto già assentito, esistente e funzionante. Nonché per l'evidente eccesso di potere, rintracciabile sotto i profili dei vizi sintomatici dell'evidente difetto di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione *de qua* e contraddittorietà della stessa decisione.

In secondo luogo, il diniego opposto si pone in violazione dello stesso principio di libertà dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della stessa libertà a proseguire l'attività economica da parte del privato adeguando la stessa e l'insistenza della stessa sull'area di riferimento all'evoluzione dei processi produttivi e alle normative sopravvenute.

I.II. Vieppiù è altresì evidente, che il diniego opposto ed il conseguente ordine di demolizione mirano unicamente a rendere impossibile l'attività di lavaggio *self service*

alla odierna ricorrente ed implicitamente a rendere estremamente difficile la stessa attività di lavaggio.

La stessa Corte costituzionale ha infatti ammesso che i limiti all'iniziativa economia privata non posso essere "*tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio*" (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 78 del 3 giugno 1970) e che gli stessi operatori non possano essere sottoposti a sacrifici intollerabili o irragionevoli. Di modo che, il diniego opposto è illegittimo anche e soprattutto nella parte in cui *ex abrupto* respinge in toto la richiesta di rilascio in sanatoria presentata dalla odierna ricorrente sottoponendo l'attività produttiva a limitazioni intollerabili e sproporzionate rispetto allo stesso livello ed incisività degli interventi effettuati dalla società odierna ricorrente.

I.III. Conseguentemente, sono manifestamente illegittimi tanto il diniego alla richiesta di sanatoria opposto dalla p.A. procedente ed in via diretta e derivata la stessa ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate dalla odierna ricorrente avverso la quale si indirizzano tutti i rilievi formulati dalla odierna ricorrente contro il primo atto.

\*\*\*

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -

10

**ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIA.**

II.I. Il predetto complesso aziendale in forza alla AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C insiste sin dal 1997 su di un'area, così come identificata in catasto, fabbricati al Fg. 23, Ptc 551, tipizzata dal successivo Piano Regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO**, come C 4. Quest'ultima area è una Zona già urbanizzata ed il lotto in questione è già stato interessato, come rappresentato in narrativa, da precedenti atti amministrativi che hanno assentito lavori sulla stessa superficie (*gr. punto 5, della narrativa in fatto*). Quanto ora affermato è confermato dall'ulteriore circostanza del rilascio da parte del **COMUNE DI MODUGNO** relativamente all'intero complesso artigianale del certificato di una seconda agibilità nel 2011 contraddistinta dal prot. n. 26442 del 06.05.2011 (*gr. doc. all. n. 5*).

Detto ciò, nel vigente Piano Regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO** l'area interessata dall'attività artigianale *de qua* è tipizzata come C4. Orbene, in relazione a quest'ultime specifiche Zone, l'articolo 2, Titolo II delle vigenti N.T.A.al P.R.G. prevedono, testualmente, che: *“Le zone omogenee di tipo A, B, C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie. Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere MANTENUTE, RISTRUTTURATE, AMPLIATE nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse (...)”* (*gr. doc. all. n. 4*).

Ciò posto, alla luce delle superiori argomentazioni e di una corretta contestualizzazione degli interventi oggetto della istanza di rilascio del permesso di sanatoria *de qua*, ben si comprende che tutte gli interventi realizzati nell'area di

riferimento ove insiste l'attività produttiva della odierna ricorrente sono all'evidenza tutti conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Ed, infatti, in virtù della disciplina citata, è lo stesso P.R.G. del **COMUNE DI MODUGNO**, nel caso di - attività produttive preesistenti - come quella della odierna ricorrente - a consentire, come è giusto che sia a tutela di preesistenti rapporti giuridici sorti in precedenza all'adozione della successiva normazione del territorio, la realizzazione degli stessi interventi di ristrutturazione, manutenzione e ampliamento!

Conseguentemente, tanto è sufficiente a dimostrare l'infondatezza dei singoli motivi di rigetto addotti dal **COMUNE DI MODUGNO** e l'illegittimità al limite stesso della temerarietà del diniego opposto, avverso cui ci si riserva di valutare nei termini di legge ogni ed ulteriore azione compresa quella risarcitoria.

Ed altrettanta di cristallina evidenza, è altresì, la disciplina relativi ai titoli autorizzatori richiesti per l'assentimento degli interventi in questione.

Il regime autorizzativo tracciato, dall'analisi della disciplina vigente per l'area di riferimento in questione specificamente per le attività produttive preesistenti, è evidentemente quello ordinario del Permesso di Costruire o in alternativa la S.C.I.A.

Sennochè, tra i motivi di rigetto quello che spicca per la propria irragionevolezza è proprio quello che contrariamente a quanto or ora delineato ha ravvisato, nel caso di specie, addirittura la mancanza di un Permesso di Costruire Convenzionato per l'assentimento delle stesse opere!

Ed è noto, difatti, che quest'ultimo strumento convenzionato non è un legittimo strumento abilitativo invocabile nel caso di specie poiché esso non azionabile con riferimento ad interventi come quelli in questione che ricadono in area già urbanizzata.

E solo il caso di ricordare a noi stessi, che il Permesso di Costruire Convenzionato è uno strumento di attuazione del Piano Regolatore Generale inserito nell'attuale d.P.R. n. 380/2001, art 28 bis, dalla legge c.d. "Sblocca Italia" del 2014 (d.l.

133/2014) con lo scopo di semplificare le procedure esecutive e valido pertanto per le nuove lottizzazioni ma di certo non, come nella fattispecie che ci occupa, per interventi edilizi realizzati su lotti già urbanizzati che invece entrano nei regimi ordinari amministrativi (P.d.C. , S.C.I.A., C.I.L. C.I.L.A. ecc) per il quale, come già evidenziato, le stesse Norme Tecniche di Attuazione del PRG prevedono all'art 2 interventi anche di ristrutturazione. Del resto, poi, le stesse D.I.A. in precedenza autorizzate (*cf.* doc. all. n. 5) ne confermano la sostenibilità del predetto percorso autorizzatorio e amministrativo e dimostrano l'evidente contraddittorietà dell'iter motivazionale sotteso al diniego opposto dalla p.A. precedente.

Tanto è sufficiente a far brillare le violazioni contestate in epigrafe al presente ricorso conseguentemente, sono manifestamente illegittimi tanto il diniego alla richiesta di sanatoria opposto dalla p.A. precedente ed in via diretta e derivata la stessa ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate dalla odierna ricorrente avverso la quale si indirizzano tutti i rilievi formulati dalla odierna ricorrente contro il primo atto.

\*\*\*

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -

13

**ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.**

III.I. Con il presente motivo, oltre alle precedenti specifiche censure, condotte avverso tutti gli avversati atti amministrativi di cui si insiste nel chiedere l'annullamento nei limiti dell'interesse della società odierna ricorrente, e che si intendono proposte anche avverso le motivazioni addotte a sostegno del diniego si intende anche contestare singolarmente quest'ultimi motivi di rigetto opposti dal **COMUNE DI MODUGNO**.

Sorprendentemente, come dianzi enunciato, l'iniziativa tendente a regolarizzare spontaneamente le modeste difformità preannunciate non sfociavano nell'assentimento in sanatoria delle stesse violazioni formali giacché il **COMUNE DI MODUGNO** solo con prot. 0015016 del 14 marzo 2018, dunque a distanza di circa 5 anni, opponeva il diniego al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per le seguenti e testuali ragioni:

1) "TRATTASI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIA FINALIZZATO ALLA SANATORIA DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE COSTITUITO DA: N. 2 GAZEBO, UNA PIATTAFORMA PER IL LAVAGGIO E N. 4 PENSILINE A STRUTTURA METALLICA";

2) "L'IMPIANTO OGGETTO DI SANATORIA E' STATO REALIZZATO ALL'INTERNO DI UN'AREA GIA' OGGETTO DI CONDO EDILIZIO N. 20/94 DEL 20/06/1996, CON IL QUALE SONO STATI SANATI ULTERIORI MANUFATTI IN MURATURA E STRUTTURA METALLICA DESTINATI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI";

3) LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SU CUI RICADE L'INTERVENTO E' DI TIPO C4 – ZONA DI ESPANSIONE AI SENSI DEL PRGC VIGENTE, PER LA QUALE E' PREVISTA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI COMPARTO";

4) “PER QUANTO SOPRA L’INTERVENTO IN SANATORIA NON GODE DELLA CD DOPPIA CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., POICHE’ IN CONTRASO CON LE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG VIGENTE”.

Ciò posto, quest’ultimi motivi sono evidentemente infondati alla luce delle seguenti e sintetiche considerazioni in fatto ed in diritto, con riserva di ulteriormente dedurre sulla infondatezza delle stesse nei successivi atti di causa in vista della trattazione del merito anche a mezzo di una ulteriore e specifica relazione peritale e di proposizione di ogni ed eventuale azione risarcitoria.

**III.I.I Con riferimento alla infondatezza del primo motivo di rigetto si evidenzia quanto appresso.**

E’ evidente, anche alla luce dei rilievi peritali (*cf.* doc. all. n. 3) espletati, che le opere citate sono tutte sanabili in quanto non solo autorizzabili già di per sé per la loro natura ma addirittura consentite ai sensi dell’art. 2, Titolo II, delle N.T.A. vigenti sin dal 1999.

Si osservi anche che già con altra D.I.A. sono state autorizzate strutture simili D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010.

Di modo che, l’abusività dei minimi interventi realizzati dalla società odierna ricorrente ed oggetto della istanza di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria sono violazioni meramente formali e non sostanziali che posso essere dunque oggetto di specifica sanatoria.

Di modo che, è illegittimo per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell’evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** con il quale è stata ordinata, testualmente, “(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento.*”

III.II. Con riferimento alla infondatezza del secondo motivo di rigetto si rappresenta quanto appresso.

Non è dato evincere la logica sottesa a tale motivo ostativo in quanto l'intera attività artigianale è legittima e gli interventi di ammodernamento e di adeguamento normativo rientrano a pieno titolo nell'art. 2, Titolo II, delle N.T.A. vigenti al P.R.G.! La stessa sanatoria è rintracciabile in un atto amministrativo legittimamente rilasciato dalla p.A. procedente alla società odierna ricorrente ed individuale nella Concessione Edilizia del 1996.

Di modo che, anche quest'ultimo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

III.III. Con riferimento alla infondatezza del terzo motivo di rigetto si raffigura quanto appresso.

E' stato già ampiamente dimostrato prima, che l'area interessata dagli interventi *de quibus* è caratterizzata da un'attività artigianale addirittura preesistente al vigente P.R.G. del COMUNE DI MODUGNO datato 1999.

L'impianto produttivo è del 1997 e quindi fuori da qualsiasi lottizzazione o strumento esecutivo e quindi fuori dal regime del P.d.C. Convenzionato che, ricordiamo sempre a noi stessi, è strumento attuativo delle norme di P.R.G. in sostituzione di piani di lottizzazione o ad altro strumento urbanistico esecutivo.

Di modo che, anche questo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

III.IV Con riferimento alla infondatezza del quarto motivo di rigetto si raffigura, altresì, quanto appresso.



Il diniego opposto al rilascio del permesso di sanatoria è dapprima illegittimo per la violazione delle norme meglio emarginate in epigrafe, in particolare dello stesso art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2, 1, e 8, Titolo II, delle vigenti N.T.A. al P.R.G. del COMUNE DI MODUGNO, in quanto tali opere minimali realizzate dagli odierni ricorrenti afferiscono all'esercizio dell'attività di lavaggio in un impianto già assentito, preesistente allo stesso P.R.G., funzionante e godono del requisito della doppia conformità giacché gli stessi interventi risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Conseguentemente, anche quest'ultimo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

\*\*\*

**IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 22, 33 e 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE**

17

**– ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –  
CONTRADDITTORIETA'.**

IV.I. Gli atti impugnati sono altresì illegittimi poiché l'Amministrazione non si è avveduta del fatto che gli interventi realizzati, peraltro, poiché di modeste dimensioni e aventi natura meramente manutentiva, avrebbero potuto essere assentiti con mera autorizzazione non necessitando dello strumento del Permesso di Costruire e, pertanto, non avrebbero potuto essere sanzionati con la grave e sproporzionata misura demolitoria! Deve essere pertanto censurata la decisione della p.A. procedente di sussumere la fattispecie *de qua* in quella definita dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ed altresì della stessa decisione di ordinare la demolizione anziché l'applicazione di una diversa sanzione anche pecuniaria.

E, inoltre, quand'anche fossero qualificabili come ristrutturazione, avrebbero potuto essere autorizzabili con una D.I.A. ovvero S.C.I.A., come è avvenuto per le precedenti autorizzazioni rilasciate sull'area *de qua* alla società odierna ricorrente.

Tanto perché è da escludere viste le loro caratteristiche, la capacità degli interventi realizzati dalla società odierna ricorrente ad incidere sul pregresso assetto del territorio determinando una rilevante trasformazione edilizia e urbanistica.

Di modo che tanto il provvedimento di rigetto quanto la stessa Ordinanza contenente addirittura l'ordine di demolizione degli interventi realizzati dall'odierno ricorrente sono evidentemente viziati per violazione del principio di legalità e proporzionalità della sanzione irrogata.

Conseguentemente anche per questo ulteriore motivo sono illegittimi il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO** e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

\*\*\*

**V. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41  
COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA –**

18

**VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 e 7 DELLA L. 7.08.1990, N. 241 –  
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 22, 33 e 36  
D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E PROPORZIONALITA' -  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II,  
DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO  
II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE  
DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO  
AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE  
– ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA -  
CONTRADDITTORIETA'.**

V.I. L'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** con il quale è stata ordinata, testualmente, *“(...) la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento”* è illegittima per la violazione degli art. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

V.I. Invero, la stessa Ordinanza è evidentemente immotivata poiché non rende contezza delle ragioni in fatto ed in diritto sottese all'ordine di demolizione impartito. Dall'analisi dello stesso documento infatti non è dato evincere le specifiche ragioni che sopprassiedono all'ordine di demolizione scagliato contro i modesti manufatti realizzati dalla odierna ricorrente né altrettanto allo stesso documento sono stati allegati eventuali ed ulteriori documenti ove è rintracciabile una motivazione *per relationem*.

V.II. La stessa Ordinanza di demolizione è peraltro illegittima in quanto non è stata preannunciata dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990. Sul punto è stato precisato che *“nei casi – come quello oggetto di controversia*

– in cui solo la partecipazione dell'interessato, in chiave cooperativa o contraddittoria, poteva garantire che gli accertamenti, le misurazioni, le verifiche ed i riscontri (unilateralmente e solitariamente valorizzati dall'Ente) fossero valutati in coerenza con l'affidamento riconnesso al consolidato status quo ante.” (cfr. T.A.R., Campania-Salerno, sez. II, sentenza 29/08/2017 n. 1359) è doveroso assicurare la partecipazione procedimentale del destinatario. Invero, ove l'Amministrazione procedente avesse inviato l'avvio di avvio del procedimento l'odierna ricorrente avrebbe potuto rappresentare tutti i rilievi rappresentati nel presente atto e quanto si evince dalla stessa perizia (cfr. doc. all. n. 3) deposita agli atti del presente giudizio. Conseguentemente, tutti gli atti impugnati sono evidentemente illegittimi per la violazione delle predette garanzie procedimentali.

### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le ragioni sin qui esposte soddisfano ampiamente il requisito del “*fumus boni iuris*” che supporta la presente azione cautelare.

Quanto, invece, al presupposto del *periculum in mora*, valgano le seguenti ulteriori considerazioni.

La ricorrente attende sin dal 2014 di regolarizzare il contesto produttivo nel quale opera quotidianamente, conseguendo anche ragguardevoli risultati occupazionali. Allo stato alle dipendenze dell'impresa sono presenti ben n. 9 unità lavorative. Può apparire persino superfluo sottolineare come un atteggiamento di immotivato disfavore per la sanatoria di modeste opere funzionali all'attività di impresa strida fortemente con le esigenze della produzione in un momento di congiuntura endemica, nello specifico territorio più che in ogni dove. La sussistenza, evidente, del requisito del *fumus boni iuris* si coniuga qui con quello del pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe all'impresa ricorrente dalla perdurante situazione di non conformità di talune strutture alle esigenze produttive. Si confida, pertanto, nella sospensione degli atti gravati.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi è perciò prevalente l'interesse vantato dalla società odierna ricorrente a non subire una ingiustificata lesione delle loro

situazioni giuridiche che potrebbe essere scongiurata con l'adozione del provvedimento cautelare ritenuto utile dall'On.le Collegio adito a tutela del bene della vita agognato.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in atti *ut supra* emarginati rappresentati e difesi,

chiedono

che codesto Ecc. T.A.R., in accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso, voglia, nei limiti dell'interesse, annullare i provvedimenti impugnati, ove necessario, con constatazione della spettanza bene e accertamento della assentibilità delle stesse opere edilizie di cui al Permesso di Costruire n. 23/2014.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio compresa la rifusione del C.U.

Ai fini del C.U. si verserà il relativo contributo previsto dalla legge di € 650,00.

Bari, lì 14.05.2018

Firmato digitalmente da

PAOLO CLEMENTE  
CN = CLEMENTE  
PAOLO  
O = non presente  
SerialNumber =  
IT.CLMPLA84D19F052  
R  
C = IT

avv. Paolo Clemente

avv. Nicola Sante Caputo

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale dal quale è estratto.

avv. Paolo Clemente

## PROCURA ALLE LITI

La AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C con sede legale in Modugno (BA) alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966 (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, delegano, congiuntamente e disgiuntamente, l'avv. Paolo Clemente (C.F.: CLMPLA84D19F052R) e l'avv. Nicola Sante Caputo (C.F. CPTNLS85S12A662H) a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari per l'impugnazione del diniego al permesso in sanatoria opposto da parte del Comune di Modugno del 14.03.2018 e della successiva Ordinanza di demolizione n.19115 del 05.04.2018 ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, presentare istanza di accesso agli atti ed impugnare l'eventuale diniego ovvero silenzio diniego all'esibizione degli stessi atti, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

### ELEGGONO DOMICILIO

presso lo studio dell'Avv. Nicola Sante Caputo in Bari (BA), alla Via Principe Amedeo, n. 197

### DICHIARANO

che il presente mandato è specificamente concesso, nei termini di cui al capoverso che precede, al fine di garantire ai sottoscritti mandanti l'assistenza processuale ed extraprocessuale nel giudizio presente relativo all'impugnazione del diniego al permesso in sanatoria opposto da parte del Comune di Modugno del 14.03.2018 e della successiva Ordinanza di demolizione n.19115 del 05.04.2018.

Dichiarano di essere stato informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiarano di essere stato resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

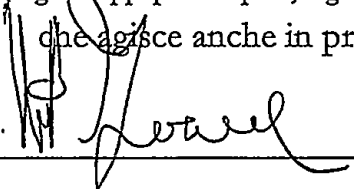
Dichiarano di essere stati informati ai sensi dell'art. 2, comma 7 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dal D.L. 132/2014, dei casi in cui la stessa è obbligatoria e della disciplina della stessa.

Esaurientemente informati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. n. 675/96, così come modificata dal D. Lgs. n. 196/03, Vi autorizza all'utilizzo, al trattamento ed alla diffusione dei propri dati personali in relazione all'esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempimenti, esonerandoVi da ogni responsabilità.

AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C

in persona del legale rapp. *pro tempore*, Sig. Roberto Fiorino,

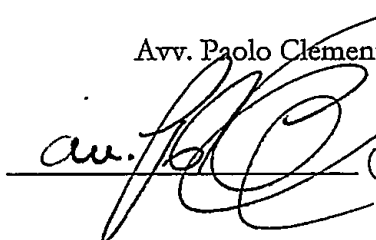
che agisce anche in proprio



(firma)

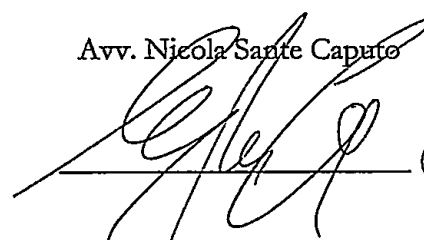
La firma è autentica

Avv. Paolo Clemente



(firma)

Avv. Nicola Sante Caputo



(firma)

## RELATE DI NOTIFICA

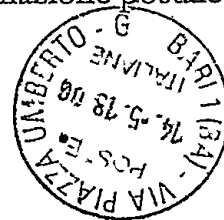
Io sottoscritto avv. Paolo Clemente, con studio in Bari alla Via Prospero Petroni 15, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, autorizzato alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi della L. 21.01.94, n. 53, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con deliberazione del 24 settembre 2014 in qualità di difensore degli odierni ricorrenti la **AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C** con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, giusto mandato in atti ai sensi dell'art. 24 c.p.a., ai sensi degli artt. 1 e 3, L. n. 53/94, ho notificato la su estesa copia del presente ricorso a

1) **COMUNE DI MODUGNO** in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, n. 16 – 70026 - ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. 78764137229-7, spedita dall'Ufficio postale di BARI 1 in data 14.05.2018, cron. n. 9/18.

Bari lì, 14.05.2018

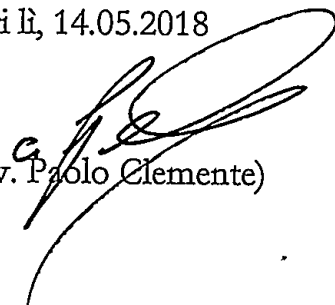
(avv. Paolo Clemente)

Timbro di vidimazione postale



1) ARCH. DONATO DINOIA, Responsabile ad interim del Servizio 4, sedente per la carica presso il **COMUNE DI MODUGNO**, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, n. 16 – 70026 - ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. 78764137231-0, spedita dall'Ufficio postale di BARI 1 in data 14.05.2018, cron. n. 10/18.

Bari lì, 14.05.2018

  
(avv. Paolo Clemente)

Timbro di vidimazione postale





RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Paolo Clemente (C.F. CLM PLA 84D1 9F0 52R - P. IVA 07420110723), nella qualità di procuratore e difensore di **AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C** con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in Bari presso lo Studio legale in Bari (BA) alla via Principe Amedeo, n. 197;

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente del ricorso proposto nei confronti Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** con il quale è stata ordinata, testualmente, "(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento*" e nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO**; atto di cui attesto la conformità all'originale ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, nonché procura alle liti a me rilasciata dall'odierno attore in calce al ricorso dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013, di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, a:

1) **COMUNE DI MODUGNO** in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it) estratto dal Registro PP.AA.;

Bari, li 14.05.2018

Avv. Paolo Clemente

2) **ARCH. DONATO DINOIA**, Responsabile ad Interim del Servizio 4 domiciliato per la carica presso il **COMUNE DI MODUGNO** copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it) estratto dal Registro PP.AA.;

Bari, li 14.05.2018

Avv. Paolo Clemente

MITTENTE

**AVV. PAOLO CLEMENTE**

Via Prospero Petroni, 15 - 70121 BARI

Pec: p.clemente@legalmail.it

e-mail: avv.paoloclemente@gmail.com

Tel/Fax (080) 5751908 Cell. 393 3069729 - 328 3257341

C.F.: CLM PLA 84D19 F052R - P. IVA 07420110723

## NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di **BARI**.....

n. .... del **24/09/2014**

N. .... del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

*a. [firma]*

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78764137229-7

Postaraccomandata

€ 7,95

Posteitaliane - 70026



008 - 70121 BARI I (BA)

14.05.2018 13.42

**Avvertenza:** Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

SPETT. LE COMUNE DI MODUGNO IN  
PERSONA DEL CEGALE NAPP. P.T. CON JOGE  
MODUGNO (BA) ALA HA PIAZZA DEL  
POPOLO N. 16 - C.A.P. 70026 -

COPIA

AVV. PAOLO CLEMENTE – AVV. NICOLA SANTE CAPUTO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI -

## RICORSO

per la AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Paolo Clemente (C.F. CLMPLA84D19F052R) e dall'Avv. Nicola Sante Caputo (C.F. CPTNSL85S12A662H) che espressamente autorizzano le comunicazioni al n. fax 080-5231413 e all'indirizzo pec: p.clemente@legalmail.it elettivamente domiciliati presso lo Studio legale in Bari (BA) alla via Principe Amedeo, n. 197;

(ricorrente)

contro

- il COMUNE DI MODUGNO in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, 16;

(amministrazione resistente)

per l'annullamento, previa sospensione,

- della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal COMUNE DI MODUGNO con il quale è stata ordinata, testualmente, "(...) la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento" e della stessa decisione intrapresa dal COMUNE DI MODUGNO di ordinare alla società odierna ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive, testualmente, : n. 4 pensiline a struttura metallica con copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile ; n. 2 gazebo con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile; n. 1 piattaforma tecnologica prefabbricata per il lavaggio self-service di autovetture";

COMUNE DI MODUGNO  
C.F. 7522 - 1 - 2018-05-16 - 0028663  
Prot. Generale n. 0028663  
Data: 16/05/2018  
Ora: 12:52  
A  
Classific:

1

AVV. PAOLO CLEMENTE – AVV. NICOLA SANTE CAPUTO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI -  
RICORSO**

per la **AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C** con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Paolo Clemente (C.F. CLMPLA84D19F052R) e dall'Avv. Nicola, Sante Caputo (C.F. CPTNSL85S12A662H) che espressamente autorizzano le comunicazioni al n. fax 080-5231413 e all'indirizzo pec: [p.clemente@legalmail.it](mailto:p.clemente@legalmail.it) elettivamente domiciliati presso lo Studio legale in Bari (BA) alla via Principe Amedeo, n. 197;

(ricorrente)

contro

- il **COMUNE DI MODUGNO** in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, 16;

(amministrazione resistente)

per l'annullamento, previa sospensione,

- della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** con il quale è stata ordinata, testualmente, "(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento*" e della stessa decisione intrapresa dal **COMUNE DI MODUGNO** di ordinare alla società odierna ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive, testualmente, : n. 4 *pensiline a struttura metallica con copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile* ; n. 2 *gazebo con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile*; n. 1 *piattaforma tecnologica prefabbricata per il lavaggio self-service di autovetture*";

COMUNE DI MODUGNO  
MODUGNO  
C.F. 262 - - 1 - 2018-05-16 - 0026863  
Prot. Generale n. 0026863  
Data: 16/05/2018 Ora: 12.52  
Classific.:  
A

- della nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO** con oggetto: *“Richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria n. 23/2014, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per “ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI IMPIANTO AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE e SERVIZI ANNESSI” in via Paradiso n. 39. Procedimento SUAP 13/2014. Diniego ex art. 20 DPR 380/2001 – Rigetto definitivo dell’istanza.”* con il quale è stato opposto il diniego al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n. 23/2014, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; e della decisione intrapresa dal **COMUNE DI MODUGNO** di rigettare il Permesso di Costruire n. 23/2014;

- ove occorra e nei limiti dell’interesse, delle integrazioni al prot. 33139 del 14.07.2014; di ogni parere istruttorio negativo, allo stato non conosciuto reso dal Servizio 4 – Assetto del Territorio del **COMUNE DI MODUGNO**;

- ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi prot. 37207 del 14.07.2014;

- ove occorra, dell’eventuale silenzio formatosi sul permesso di costruire in sanatoria superato dall’espresso diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO**;

- ove occorra e nei limiti dell’interesse delle Norme Tecniche Attuative del **COMUNE DI MODUGNO** ove interpretate in senso lesivo agli interessi della società odierna ricorrente; nello specifico, nei limiti dell’interesse, dell’art. 1, rubricato *“Divisione del territorio comunale”*; dell’art. 2, rubricato *“Destinazione d’uso”* e dell’art. 8, rubricato *“Zona di espansione C 4”*, del Titolo II, delle N.T.A.,

- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati;

nonché

ove occorra e negli stretti limiti dell’interesse della società odierna ricorrente, per l’accertamento della assentibilità delle stesse opere edilizie di cui al Permesso di Costruire n. 23/2014.

\*\*\*

PREMESSE IN FATTO

1. L'AUTO SERVICE DEI FRATELLI FIORINO S.N.C. con sede in Modugno (BA) alla via Paradiso, n. 39 è una azienda artigiana iscritta presso la Camera di commercio di Bari, REA BA- 380229, ed ha come attività prevalenti quelle di riparazioni meccaniche, carrozzeria, sostituzione gomme ed attività di autolavaggio.

2. Il predetto complesso aziendale è operante fin dal 17 luglio 1997. Consta attualmente di una forza lavoro pari a n. 9 unità ed insiste su di un'area, così come identificata in catasto, fabbricati al Fg. 23, Ptc 551, tipizzata dal successivo Piano regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO**, come C 4.

3. In quest'ultima zona, l'articolo 2, Titolo II, delle N.T.A. del P.R.G vigente, prescrive, testualmente, che: *"Le zone omogenee di tipo A, B, C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie. Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere MANTENUTE, RISTRUTTURATE, AMPLIATE nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse (...)" (cfr. doc. all. n. 4).*

4. Nel corso degli anni, la predetta società ha esercitato continuativamente la propria attività artigianale ed è stata chiamata ad adeguare i propri cicli produttivi allo sviluppo delle tecnologie e alle modifiche legislative sopravvenute (cfr. doc. all. n. 3, Perizia del 05.05.2018, a firma dell'Ing. Rolando Andriani) sostenendo notevoli sforzi economici.

5. Per quel che concerne la specifica attività di lavaggio autoveicoli, quest'ultima attività è assentita sin dal 1997 dai seguenti specifici titoli autorizzativi:

- Concessione edilizia in sanatoria n. 20/NC rilasciata in data 20 giugno 1996 avente ad oggetto la legittimazione di box metallici, alloggio custode ed

officina, a cui è seguito il rilascio del relativo certificato di agibilità in data 6 maggio 1997 prot. 15614;

- D.I.A. prot. 30243 del 27 settembre 1996 con la quale veniva autorizzata la zona lavaggio e relativi vani tecnici;
- D.I.A. prot. 44291 del 10 settembre 1999 per opere strutturali consistenti nella sostituzione di solai;
- D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 per la realizzazione di tettoia lignea e metallica.

Tutte autorizzazioni, quest'ultime, seguite da apposita e successiva attestazione di agibilità al prot. 26442 del 6 maggio 2011 (*gr.* doc. all. n. 3, Perizia del 05.05.2018, a firma dell'Ing. Rolando Andriani), con cui è stata certificata la conformità dell'intero complesso artigianale.

6. Sennonché, l'odierna ricorrente con istanza al prot. 0024008 del 22 maggio 2014 domandava spontaneamente al **COMUNE DI MODUGNO** il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria a mente di quanto previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i per opere realizzate in assenza di titolo edilizio e specificatamente: n° 2 gazebo; n. 1 piattaforma per lavaggio; n. 4 pensiline a struttura metallica.

7. Sorprendentemente, l'iniziativa volontaria tendente a regolarizzare le modeste difformità preannunciate non sfociavano nell'assentimento in sanatoria delle stesse violazioni formali giacché il **COMUNE DI MODUGNO** solo con prot. 0015016 del 14 marzo 2018, dunque a distanza di circa 5 anni, opponeva il diniego, con il presente atto gravato, al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per le seguenti e testuali ragioni:

- “TRATTASI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA EDILIZIO FINALIZZATO ALLA SANATORIA DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE COSTITUITO DA: N. 2 GAZEBO, UNA PIATTAFORMA PER IL LAVAGGIO E N. 4 PENSILINE A STRUTTURA METALLICA”;

- “L’IMPIANTO OGGETTO DI SANATORIA E’ STATO REALIZZATO ALL’INTERNO DI UN’AREA GIA’ OGGETTO DI CONDO EDILIZIO N. 20/94 DEL 20/06/1996, CON IL QUALE SONO STATI SANATI ULTERIORI MANUFATTI IN MURATURA E STRUTTURA METALLICA DESTINATI AD ATTIVITA’ ARTIGIANALI”;

- LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA SU CUI RICADE L’INTERVENTO E’ DI TIPO C4 – ZONA DI ESPANSIONE AI SENSI DEL PRGC VIGENTE, PER LA QUALE E’ PREVISTA L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI COMPARTO”;

- “PER QUANTO SOPRA L’INTERVENTO IN SANATORIA NON GODE DELLA CD DOPPIA CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., POICHE’ IN CONTRASO CON LE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG VIGENTE”.

8. Con Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** è stata ordinata, testualmente, “(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento*”.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, l’AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C, così come rappresentata e difesa dal rispetto legale rappresentante, che agisce anche in proprio, per la tutela delle rispettive situazioni giuridiche incise dai provvedimenti amministrativi impugnati che erroneamente ed illegittimamente precludono la giusta aspettativa alla regolarizzazione delle piccole modifiche dei propri impianti, atte a garantire nel tempo la funzionalità e produttività a regime, sono perciò costretti ad invocare l’annullamento, previa sospensione, per le seguenti motivazioni in

## DIRITTO



I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.

I.I. Si è detto in narrativa che il complesso artigianale nella titolarità della società ricorrente insiste sulla medesima area sin dal 1996 ed è preesistente allo stesso P.R.G. vigente del **COMUNE DI MODUGNO** che risale al 1999.

È allora accaduto che la p.A. procedente nella valutazione della istanza di permesso in sanatoria di modesti interventi edilizi ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, spontaneamente presentata dalla odierna ricorrente, erroneamente non si è avveduta del fatto che la stessa attività di lavaggio di autoveicoli è esercitata da quest'ultima società sui medesimi luoghi a far data dal 1997.

Dinanzi a tale dirimente circostanza in fatto l'architrate o *trave maestra* motivazionale che sorregge il diniego opposto al rilascio del permesso in sanatoria opposto inizia già *ictu oculi* a mostra evidenti segni di fragilità.

Ed, infatti, come sovente accade in relazione a la quasi totalità dei processi produttivi, l'attività di lavaggio è stata soggetta alle evoluzioni degli stessi processi e agli adeguamenti alle modifiche normative nel frattempo succedutesi.

Nel corso degli anni, infatti, come ricostruito dalla perizia che si versa gli atti del presente giudizio (*cf.* doc. all. n. 3), quest'ultima attività artigianale insistente nel territorio di Modugno (BA), è stata interessata dai seguenti titoli autorizzativi:

- Concessione edilizia in sanatoria n. 20/NC rilasciata in data 20 giugno 1996 avente ad oggetto la legittimazione di box metallici, alloggio custode ed officina, a cui è seguito il rilascio del relativo certificato di agibilità in data 6 maggio 1997 prot. 15614;
- D.I.A. prot. 30243 del 27 settembre 1996 con la quale veniva autorizzata la zona lavaggio e relativi vani tecnici;
- D.I.A. prot. 44291 del 10 settembre 1999 per opere strutturali consistenti nella sostituzione di solai;
- D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 per la realizzazione di tettoia lignea e metallica.

alle quali ha fatto altresì seguito l'agibilità prot. 26442 del 6 maggio 2011 con cui è stata certificata la conformità dell'intero complesso artigianale.

Conseguentemente, deve essere preliminarmente eccepita l'infondatezza di tutte le motivazioni addotte dall'Amministrazione resistente perché evidentemente decontestualizzate rispetto alla fattispecie *de qua*. Invero, la corretta contestualizzazione degli interventi edilizi realizzati nell'evoluzione dello stesso preesistente processo produttivo (*cf.* rappresentazione dei luoghi prima degli interventi di ammodernamento, doc. all. n. 3, pag. 4) consente, infatti, di apprezzare immediatamente l'evidente difetto d'istruttoria in cui è incorsa la p.A. procedente poiché non è stato da essa rilevato che quest'ultimi ridottissimi manufatti oggetto del provvedimento di diniego in sanatoria scaturiscono proprio dalla necessità di procedere agli adeguamenti dell'impianto all'automazione e sono tutti conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità.

La perizia versata agli atti del presente procedimento comprova difatti quanto ora affermato in relazione alla evidente infondatezza dei motivi sottesi al diniego gravato e l'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà che in cui è incorsa la p.A. procedente, nell'adozione degli atti impugnati.

Sul punto, è interessante far rilevare all'On. Collegio adito quanto rappresentato dallo stesso perito incaricato dalla odierna ricorrente in merito alla seguente circostanza a dimostrazione della contraddittorietà del giudizio formulato dalla p.A. procedente.

Invero sono stati realizzati:

- a) n. 2 gazebi con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile;
- b) n. 1 piattaforma per lavaggio;
- c) n. 4 pensiline a struttura metallica con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile.

Ebbene, con riferimento a quest'ultime opere è opportuno rappresentare quanto ai n. 2 gazebi che nella stessa area già, con D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 era stata autorizzata una tettoia lignea e metallica. Lo stesso perito, testualmente, rileva che: "Bisogna premettere che nella stessa area già con D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010 era stata autorizzata una tettoia lignea e metallica" (cfr. doc. all. n. 3, pag. 7).

Di modo che, un primo dato deflagrante, è che già in passato erano stati assentiti interventi edilizi sulla predetta area in favore della società ricorrente.

E se tanto è vero come è vero allora non è dato comprendere le ragioni sottese al recente diniego al rilascio del permesso in sanatoria oggetto della presente sortita giudiziaria che si inserisce nella medesima disciplina urbanistica ed edilizia della stessa area. Non v'è chi non veda la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione *de qua* che deve essere cesurato soprattutto sotto il profilo dell'eccesso di potere. Tale circostanza ha ingenerato nello stesso privato un affidamento meritevole di tutela, il quale ha spontaneamente e correttamente

reso nota la propria posizione all'Amministrazione ritenendo come legittimo il suo operato sotto il profilo della sostanziale conformità delle opere alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente in quanto riferibile a precedenti atti e comportamenti della stessa p.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).

Quanto invece alla contestata piattaforma per il lavaggio questa altro non è che la precedente buca di lavaggio (cfr. doc. all. n. 3, pag. 7), che per motivi di adeguamento normativo è stata coperta e ristrutturata per consentire la decantazione a norma delle acque di lavaggio.

Sul punto, infatti, il perito attesta, altresì, che: *“La contestata piattaforma per il lavaggio altro non è che la buca precedentemente indicata, che per motivi di adeguamento normativo è stata coperta e ristrutturata per consentire la decantazione delle acque di lavaggio. Appare evidente che le strutture realizzate nel 2013 sono tutte conformi non solo alle norme vigenti all'epoca dell'abuso ma sono conformi anche alle vigenti norme in perfetta conformità ai dettami dell'art 36 del DPR 380/2001”* (cfr. (doc. all. n. 3, pag. 7).

Di modo che, per tutte queste ragioni, il diniego opposto al rilascio del permesso di sanatoria è dapprima illegittimo per la violazione delle norme meglio emarginate in epigrafe, in particolare dello stesso art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, in quanto tali opere minimali afferiscono all'esercizio dell'attività di lavaggio in un impianto già assentito, esistente e funzionante. Nonché per l'evidente eccesso di potere, rintracciabile sotto i profili dei vizi sintomatici dell'evidente difetto di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione *de qua* e contraddittorietà della stessa decisione.

In secondo luogo, il diniego opposto si pone in violazione dello stesso principio di libertà dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della stessa libertà a proseguire l'attività economica da parte del privato adeguando la stessa e l'insistenza della stessa sull'area di riferimento all'evoluzione dei processi produttivi e alle normative sopravvenute.

I.II. Viepiù è altresì evidente, che il diniego opposto ed il conseguente ordine di demolizione mirano unicamente a rendere impossibile l'attività di lavaggio *self service*

alla odierna ricorrente ed implicitamente a rendere estremamente difficile la stessa attività di lavaggio.

La stessa Corte costituzionale ha infatti ammesso che i limiti all'iniziativa economia privata non posso essere "*tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio*" (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 78 del 3 giugno 1970) e che gli stessi operatori non possano essere sottoposti a sacrifici intollerabili o irragionevoli. Di modo che, il diniego opposto è illegittimo anche e soprattutto nella parte in cui *ex abrupto* respinge in toto la richiesta di rilascio in sanatoria presentata dalla odierna ricorrente sottoponendo l'attività produttiva a limitazioni intollerabili e sproporzionate rispetto allo stesso livello ed incisività degli interventi effettuati dalla società odierna ricorrente.

I.III. Conseguentemente, sono manifestamente illegittimi tanto il diniego alla richiesta di sanatoria opposto dalla p.A. precedente ed in via diretta e derivata la stessa ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate dalla odierna ricorrente avverso la quale si indirizzano tutti i rilievi formulati dalla odierna ricorrente contro il primo atto.

\*\*\*

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -

10

**ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.**

II.I. Il predetto complesso aziendale in forza alla AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C insiste sin dal 1997 su di un'area, così come identificata in catasto, fabbricati al Fg. 23, Ptc 551, tipizzata dal successivo Piano Regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO**, come C 4. Quest'ultima area è una Zona già urbanizzata ed il lotto in questione è già stato interessato, come rappresentato in narrativa, da precedenti atti amministrativi che hanno assentito lavori sulla stessa superficie (cfr. punto 5, della narrativa in fatto). Quanto ora affermato è confermato dall'ulteriore circostanza del rilascio da parte del **COMUNE DI MODUGNO** relativamente all'intero complesso artigianale del certificato di una seconda agibilità nel 2011 contraddistinta dal prot. n. 26442 del 06.05.2011 (cfr. doc. all. n. 5).

Detto ciò, nel vigente Piano Regolatore (1999) del **COMUNE DI MODUGNO** l'area interessata dall'attività artigianale *de qua* è tipizzata come C4. Orbene, in relazione a quest'ultime specifiche Zone, l'articolo 2, Titolo II delle vigenti N.T.A.al P.R.G. prevedono, testualmente, che: *“Le zone omogenee di tipo A, B, C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse, oltre alla residenza, sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, alberghi, luoghi di spettacolo e ritrovo, attività artigianali non moleste, commerciali e di servizio, urbanizzazioni secondarie. Le attività produttive esistenti in zona residenziale possono essere MANTENUTE, RISTRUTTURATE, AMPLIATE nel rispetto delle speciali norme di zona, purché non nocive e non moleste e comunque non incompatibili con il carattere residenziale delle zone stesse (...)”* (cfr. doc. all. n. 4).

Ciò posto, alla luce delle superiori argomentazioni e di una corretta contestualizzazione degli interventi oggetto della istanza di rilascio del permesso di sanatoria *de qua*, ben si comprende che tutte gli interventi realizzati nell'area di

riferimento ove insiste l'attività produttiva della odierna ricorrente sono all'evidenza tutti conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Ed, infatti, in virtù della disciplina citata, è lo stesso P.R.G. del **COMUNE DI MODUGNO**, nel caso di - attività produttive preesistenti - come quella della odierna ricorrente - a consentire, come è giusto che sia a tutela di preesistenti rapporti giuridici sorti in precedenza all'adozione della successiva normazione del territorio, la realizzazione degli stessi interventi di ristrutturazione, manutenzione e ampliamento!

Conseguentemente, tanto è sufficiente a dimostrare l'infondatezza dei singoli motivi di rigetto addotti dal **COMUNE DI MODUGNO** e l'illegittimità al limite stesso della temerarietà del diniego opposto, avverso cui ci si riserva di valutare nei termini di legge ogni ed ulteriore azione compresa quella risarcitoria.

Ed altrettanta di cristallina evidenza, è altresì, la disciplina relativi ai titoli autorizzatori richiesti per l'assentimento degli interventi in questione.

Il regime autorizzativo tracciato, dall'analisi della disciplina vigente per l'area di riferimento in questione specificamente per le attività produttive preesistenti, è evidentemente quello ordinario del Permesso di Costruire o in alternativa la S.C.I.A.

Sennochè, tra i motivi di rigetto quello che spicca per la propria irragionevolezza è proprio quello che contrariamente a quanto or ora delineato ha ravvisato, nel caso di specie, addirittura la mancanza di un Permesso di Costruire Convenzionato per l'assentimento delle stesse opere!

Ed è noto, difatti, che quest'ultimo strumento convenzionato non è un legittimo strumento abilitativo invocabile nel caso di specie poiché esso non è azionabile con riferimento ad interventi come quelli in questione che ricadono in area già urbanizzata.

E solo il caso di ricordare a noi stessi, che il Permesso di Costruire Convenzionato è uno strumento di attuazione del Piano Regolatore Generale inserito nell'attuale d.P.R. n. 380/2001, art 28 bis, dalla legge c.d. "Sblocca Italia" del 2014 (d.l.

133/2014) con lo scopo di semplificare le procedure esecutive e valido pertanto per le nuove lottizzazioni ma di certo non, come nella fattispecie che ci occupa, per interventi edilizi realizzati su lotti già urbanizzati che invece entrano nei regimi ordinari amministrativi (P.d.C. , S.C.I.A., C.I.L. C.I.L.A. ecc) per il quale, come già evidenziato, le stesse Norme Tecniche di Attuazione del PRG prevedono all'art 2 interventi anche di ristrutturazione. Del resto, poi, le stesse D.I.A. in precedenza autorizzate (cfr. doc. all. n. 5) ne confermano la sostenibilità del predetto percorso autorizzatorio e amministrativo e dimostrano l'evidente contraddittorietà dell'iter motivazionale sotteso al diniego opposto dalla p.A. procedente.

Tanto è sufficiente a far brillare le violazioni contestate in epigrafe al presente ricorso conseguentemente, sono manifestamente illegittimi tanto il diniego alla richiesta di sanatoria opposto dalla p.A. procedente ed in via diretta e derivata la stessa ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate dalla odierna ricorrente avverso la quale si indirizzano tutti i rilievi formulati dalla odierna ricorrente contro il primo atto.

\*\*\*

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -

13



**ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.**

III.I. Con il presente motivo, oltre alle precedenti specifiche censure, condotte avverso tutti gli avversati atti amministrativi di cui si insiste nel chiedere l'annullamento nei limiti dell'interesse della società odierna ricorrente, e che si intendono proposte anche avverso le motivazioni addotte a sostegno del diniego si intende anche contestare singolarmente quest'ultimi motivi di rigetto opposti dal **COMUNE DI MODUGNO**.

Sorprendentemente, come dianzi enunciato, l'iniziativa tendente a regolarizzare spontaneamente le modeste difformità preannunciate non sfociavano nell'assentimento in sanatoria delle stesse violazioni formali giacché il **COMUNE DI MODUGNO** solo con prot. 0015016 del 14 marzo 2018, dunque a distanza di circa 5 anni, opponeva il diniego al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per le seguenti e testuali ragioni:

1) "TRATTASI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIA FINALIZZATO ALLA SANATORIA DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE COSTITUITO DA: N. 2 GAZEBO, UNA PIATTAFORMA PER IL LAVAGGIO E N. 4 PENSILINE A STRUTTURA METALLICA";

2) "L'IMPIANTO OGGETTO DI SANATORIA E' STATO REALIZZATO ALL'INTERNO DI UN'AREA GIA' OGGETTO DI CONDO EDILIZIO N. 20/94 DEL 20/06/1996, CON IL QUALE SONO STATI SANATI ULTERIORI MANUFATTI IN MURATURA E STRUTTURA METALLICA DESTINATI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI";

3) LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SU CUI RICADE L'INTERVENTO E' DI TIPO C4 – ZONA DI ESPANSIONE AI SENSI DEL PRGC VIGENTE, PER LA QUALE E' PREVISTA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI COMPARTO";

4) “PER QUANTO SOPRA L’INTERVENTO IN SANATORIA NON GODE DELLA CD DOPPIA CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., POICHE’ IN CONTRASO CON LE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG VIGENTE”.

Ciò posto, quest’ultimi motivi sono evidentemente infondati alla luce delle seguenti e sintetiche considerazioni in fatto ed in diritto, con riserva di ulteriormente dedurre sulla infondatezza delle stesse nei successivi atti di causa in vista della trattazione del merito anche a mezzo di una ulteriore e specifica relazione peritale e di proposizione di ogni ed eventuale azione risarcitoria.

**III.I.I Con riferimento alla infondatezza del primo motivo di rigetto si evidenzia quanto appresso.**

E’ evidente, anche alla luce dei rilievi peritali (*gfr. doc. all. n. 3*) espletati, che le opere citate sono tutte sanabili in quanto non solo autorizzabili già di per sé per la loro natura ma addirittura consentite ai sensi dell’art. 2, Titolo II, delle N.T.A. vigenti sin dal 1999.

Si osservi anche che già con altra D.I.A. sono state autorizzate strutture simili D.I.A. prot. 54925 del 26 ottobre 2010.

Di modo che, l’abusività dei minimi interventi realizzati dalla società odierna ricorrente ed oggetto della istanza di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria sono violazioni meramente formali e non sostanziali che posso essere dunque oggetto di specifica sanatoria.

Di modo che, è illegittimo per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell’evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal COMUNE DI MODUGNO con il quale è stata ordinata, testualmente, “(...) *la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento.*”

**III.II. Con riferimento alla infondatezza del secondo motivo di rigetto si rappresenta quanto appresso.**

Non è dato evincere la logica sottesa a tale motivo ostativo in quanto l'intera attività artigianale è legittima e gli interventi di ammodernamento e di adeguamento normativo rientrano a pieno titolo nell'art. 2, Titolo II, delle N.T.A. vigenti al P.R.G.! La stessa sanatoria è rintracciabile in un atto amministrativo legittimamente rilasciato dalla p.A. procedente alla società odierna ricorrente ed individuale nella Concessione Edilizia del 1996.

Di modo che, anche quest'ultimo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

**III.III. Con riferimento alla infondatezza del terzo motivo di rigetto si raffigura quanto appresso.**

E' stato già ampiamente dimostrato prima, che l'area interessata dagli interventi *de quibus* è caratterizzata da un'attività artigianale addirittura preesistente al vigente P.R.G. del COMUNE DI MODUGNO datato 1999.

L'impianto produttivo è del 1997 e quindi fuori da qualsiasi lottizzazione o strumento esecutivo e quindi fuori dal regime del P.d.C. Convenzionato che, ricordiamo sempre a noi stessi, è strumento attuativo delle norme di P.R.G. in sostituzione di piani di lottizzazione o ad altro strumento urbanistico esecutivo.

Di modo che, anche questo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

**III.IV Con riferimento alla infondatezza del quarto motivo di rigetto si raffigura, altresì, quanto appresso.**

Il diniego opposto al rilascio del permesso di sanatoria è dapprima illegittimo per la violazione delle norme meglio emarginate in epigrafe, in particolare dello stesso art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2, 1, e 8, Titolo II, delle vigenti N.T.A. al P.R.G. del COMUNE DI MODUGNO, in quanto tali opere minimali realizzate dagli odierni ricorrenti afferiscono all'esercizio dell'attività di lavaggio in un impianto già assentito, preesistente allo stesso P.R.G., funzionante e godono del requisito della doppia conformità giacché gli stessi interventi risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Conseguentemente, anche quest'ultimo motivo è evidentemente infondato e sono illegittimi per violazione delle norme in epigrafe ancorché sotto il profilo dell'evidente difetto di istruttoria e contraddittorietà il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del COMUNE DI MODUGNO e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

\*\*\*

**IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 22, 33 e 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II, DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE**

**– ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA'.**

IV.I. Gli atti impugnati sono altresì illegittimi poiché l'Amministrazione non si è avveduta del fatto che gli interventi realizzati, peraltro, poiché di modeste dimensioni e aventi natura meramente manutentiva, avrebbero potuto essere assentiti con mera autorizzazione non necessitando dello strumento del Permesso di Costruire e, pertanto, non avrebbero potuto essere sanzionati con la grave e sproporzionata misura demolitoria! Deve essere pertanto censurata la decisione della p.A. procedente di sussumere la fattispecie *de qua* in quella definita dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ed altresì della stessa decisione di ordinare la demolizione anziché l'applicazione di una diversa sanzione anche pecuniaria.

E, inoltre, quand'anche fossero qualificabili come ristrutturazione, avrebbero potuto essere autorizzabili con una D.I.A. ovvero S.C.I.A., come è avvenuto per le precedenti autorizzazioni rilasciate sull'area *de qua* alla società odierna ricorrente.

Tanto perché è da escludere viste le loro caratteristiche, la capacità degli interventi realizzati dalla società odierna ricorrente ad incidere sul pregresso assetto del territorio determinando una rilevante trasformazione edilizia e urbanistica.

Di modo che tanto il provvedimento di rigetto quanto la stessa Ordinanza contenente addirittura l'ordine di demolizione degli interventi realizzati dall'odierno ricorrente sono evidentemente viziati per violazione del principio di legalità e proporzionalità della sanzione irrogata.

Conseguentemente anche per questo ulteriore motivo sono illegittimi il provvedimento di diniego di cui alla nota prot. 0015016 del 14.03.2018 del **COMUNE DI MODUGNO** e la stessa Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in questione.

\*\*\*

**V. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA –**

VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 e 7 DELLA L. 7.08.1990, N. 241 –  
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 22, 33 e 36  
D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E PROPORZIONALITA' -  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A VIGENTI –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, TITOLO II,  
DELLE N.T.A. VIGENTI AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, TITOLO  
II, DELLE N.T.A. AL P.R.G. DEL COMUNE DI MODUGNO - PALESE  
DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO  
AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE  
– ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA -  
CONTRADDITTORIETA'.

V.I. L'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, N. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal **COMUNE DI MODUGNO** con il quale è stata ordinata, testualmente, *“(...) la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento”* è illegittima per la violazione degli art. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

V.I. Invero, la stessa Ordinanza è evidentemente immotivata poiché non rende contezza delle ragioni in fatto ed in diritto sottese all'ordine di demolizione impartito. Dall'analisi dello stesso documento infatti non è dato evincere le specifiche ragioni che sopprassiedono all'ordine di demolizione scagliato contro i modesti manufatti realizzati dalla odierna ricorrente né altrettanto allo stesso documento sono stati allegati eventuali ed ulteriori documenti ove è rintracciabile una motivazione *per relationem*.

V.II. La stessa Ordinanza di demolizione è peraltro illegittima in quanto non è stata preannunciata dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990. Sul punto è stato precisato che *“nei casi – come quello oggetto di controversia*

– in cui solo la partecipazione dell'interessato, in chiave cooperativa o contraddittoria, poteva garantire che gli accertamenti, le misurazioni, le verifiche ed i riscontri (unilateralmente e solitariamente valorizzati dall'Ente) fossero valutati in coerenza con l'affidamento riconnesso al consolidato status quo ante.” (cfr. T.A.R., Campania-Salerno, sez. II, sentenza 29/08/2017 n. 1359) è doveroso assicurare la partecipazione procedimentale del destinatario. Invero, ove l'Amministrazione procedente avesse inviato l'avvio di avvio del procedimento l'odierna ricorrente avrebbe potuto rappresentare tutti i rilievi rappresentati nel presente atto e quanto si evince dalla stessa perizia (cfr. doc. all. n. 3) deposita agli atti del presente giudizio. Conseguentemente, tutti gli atti impugnati sono evidentemente illegittimi per la violazione delle predette garanzie procedimentali.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le ragioni sin qui esposte soddisfano ampiamente il requisito del “*fumus boni iuris*” che supporta la presente azione cautelare.

Quanto, invece, al presupposto del *periculum in mora*, valgano le seguenti ulteriori considerazioni.

La ricorrente attende sin dal 2014 di regolarizzare il contesto produttivo nel quale opera quotidianamente, conseguendo anche ragguardevoli risultati occupazionali. Allo stato alle dipendenze dell'impresa sono presenti ben n. 9 unità lavorative. Può apparire persino superfluo sottolineare come un atteggiamento di immotivato disfavore per la sanatoria di modeste opere funzionali all'attività di impresa strida fortemente con le esigenze della produzione in un momento di congiuntura endemica, nello specifico territorio più che in ogni dove. La sussistenza, evidente, del requisito del *fumus boni iuris* si coniuga qui con quello del pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe all'impresa ricorrente dalla perdurante situazione di non conformità di talune strutture alle esigenze produttive. Si confida, pertanto, nella sospensione degli atti gravati.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi è perciò prevalente l'interesse vantato dalla società odierna ricorrente a non subire una ingiustificata lesione delle loro

situazioni giuridiche che potrebbe essere scongiurata con l'adozione del provvedimento cautelare ritenuto utile dall'On.le Collegio adito a tutela del bene della vita agognato.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in atti *ut supra* emarginati rappresentati e difesi,

chiedono

che codesto Ecc. T.A.R., in accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso, voglia, nei limiti dell'interesse, annullare i provvedimenti impugnati, ove necessario, con constatazione della spettanza bene e accertamento della assentibilità delle stesse opere edilizie di cui al Permesso di Costruire n. 23/2014.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio compresa la rifusione del C.U.

Ai fini del C.U. si verserà il relativo contributo previsto dalla legge di € 650,00.

Bari, lì 14.05.2018

Firmato digitalmente da

PAOLO CLEMENTE  
CN = CLEMENTE,  
PAOLO  
O = non presente  
SerialNumber =  
IT:CLMPLA84D19F052  
C = IT

avv. Paolo Clemente

avv. Nicola Sante Caputo

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale dal quale è estratto.

avv. Paolo Clemente



## PROCURA ALLE LITI

La AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C con sede legale in Modugno (BA) alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966 (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, delegano, congiuntamente e disgiuntamente, l'avv. Paolo Clemente (C.F.: CLMPLA84D19F052R) e l'avv. Nicola Sante Caputo (C.F. CPTNLS85S12A662H) a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari per l'impugnazione del diniego al permesso in sanatoria opposto da parte del Comune di Modugno del 14.03.2018 e della successiva Ordinanza di demolizione n.19115 del 05.04.2018 ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, presentare istanza di accesso agli atti ed impugnare l'eventuale diniego ovvero silenzio diniego all'esibizione degli stessi atti, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

### ELEGGONO DOMICILIO

presso lo studio dell'Avv. Nicola Sante Caputo in Bari (BA), alla Via Principe Amedeo, n. 197

### DICHIARANO

che il presente mandato è specificamente concesso, nei termini di cui al capoverso che precede, al fine di garantire ai sottoscritti mandanti l'assistenza processuale ed extraprocessuale nel giudizio presente relativo all'impugnazione del diniego al permesso in sanatoria opposto da parte del Comune di Modugno del 14.03.2018 e della successiva Ordinanza di demolizione n.19115 del 05.04.2018.

Dichiarano di essere stato informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiarano di essere stato resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

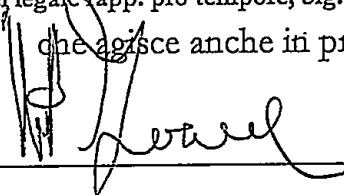
Dichiarano di essere stati informati ai sensi dell'art. 2, comma 7 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dal D.L. 132/2014, dei casi in cui la stessa è obbligatoria e della disciplina della stessa.

Esaurientemente informati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. n. 675/96, così come modificata dal D. Lgs. n. 196/03, Vi autorizza all'utilizzo, al trattamento ed alla diffusione dei propri dati personali in relazione all'esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempimenti, esonerandoVi da ogni responsabilità.

AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C

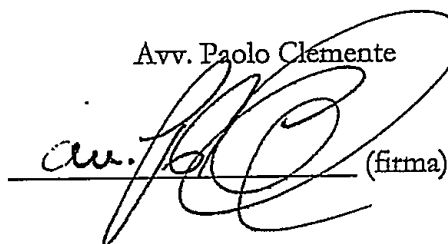
in persona del legale rapp. *pro tempore*, Sig. Roberto Fiorino,

che agisce anche in proprio

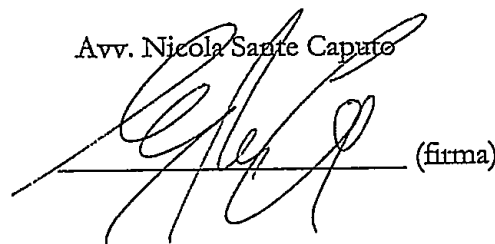
 (firma)

La firma è autentica

Avv. Paolo Clemente

 (firma)

Avv. Nicola Sante Caputo

 (firma)

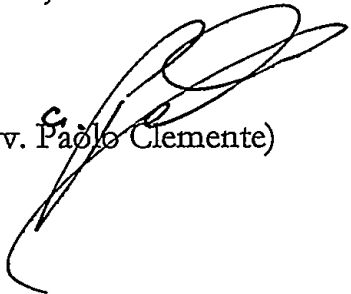
**RELATE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto avv. Paolo Clemente, con studio in Bari alla Via Prospero Petroni 15, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, autorizzato alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi della L. 21.01.94, n. 53, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con deliberazione del 24 settembre 2014 in qualità di difensore degli odierni ricorrenti la **AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO VITO, ROBERTO E MASSIMO S.N.C** con sede legale in Modugno (BA), alla Via Paradiso, n. 39, (P.IVA 04975030729) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Roberto Fiorino, nato a Modugno il 27 giugno 1966, (C.F. FRNRRT66H27F26Q), che agisce anche in proprio, giusto mandato in atti ai sensi dell'art. 24 c.p.a., ai sensi degli artt. 1 e 3, L. n. 53/94, ho notificato la su estesa copia del presente ricorso a

1) **COMUNE DI MODUGNO** in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, n. 16 – 70026 - ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. 78764137229-7, spedita dall'Ufficio postale di BARI 1 in data 14.05.2018, cron. n. 9/18.

Bari lì, 14.05.2018

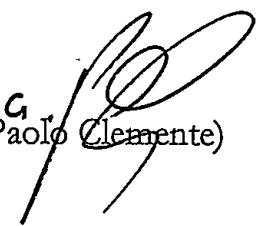
(avv. Paolo Clemente)



Timbro di vidimazione postale

1) ARCH. DONATO DINOIA, Responsabile ad interim del Servizio 4, sedente per la carica presso il **COMUNE DI MODUGNO**, con sede in Modugno (BA) alla via Piazza del Popolo, n. 16 – 70026 - ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. 78764137231-0, spedita dall'Ufficio postale di BARI 1 in data 14.05.2018, cron. n. 10/18.

Bari lì, 14.05.2018

  
(avv. Paolo Clemente)

Timbro di vidimazione postale



MITTENTE

## NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autotizzazione

**AVV. PAOLO CLEMENTE**  
Via Prospero Peroni, 15 - 70121 BARI

del Consiglio Ordine Avvocati di **BARI**

Pec: [p.clemente@legalmail.it](mailto:p.clemente@legalmail.it)

e-mail: [avv.paoloclemente@gmail.com](mailto:avv.paoloclemente@gmail.com)

Tel/Fax 080 5751908 Cell. 393 3069729 - 328 3257341

C.F.: CLNI PLA 84D19 F052R - P. IVA 07429110723

N. **10/18** del Registro Cirologico

Firma dell'Avvocato notificante

ca

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78764137231-0

n. **25/09/2014** del **25/09/2014**

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona adulta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

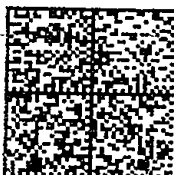
L

Postaraccomandata

Posteitaliane

€ 7,95

006 - 70121 BARI (BA)



14.05.2010 13.45

ALCH. DONATO DI NOLA, RES. AD INTERUM  
DEL SERVIZIO 4, SEGRETE PER LA CARICA  
PIÙ IL COMUNE DI NUOVO CANO SEGE  
ALTA PIATTA DEL RUOLO, N. 16 - NUOVO (BA)  
C. A. P. - 70026 -